

RILASCIO E RINNOVO PATENTE DI GUIDA

Per le persone con insufficienza renale o che hanno subito un trapianto di rene, il certificato per rilascio/rinnovo patente di guida **non può essere rilasciato dai Medici della Medicina Pubblica, ma dalla Commissione Patenti di Vicenza con relativo certificato rilasciato dallo specialista nefrologo.** Le visite devono essere richieste su apposito modulo reperibile anche sul sito aziendale http://www.aulss7.veneto.it/commissione_thiene

Il modulo compilato, dovrà essere inviato per posta ordinaria o consegnato a mano per le persone **residenti** nell'ULSS 7, presso lo Sportello del Servizio Medicina Legale Via Boldrini, 1 a Thiene in orario d'ufficio - Per informazioni (0445 389525 | per le persone **non residenti** presso gli sportelli della Commissione Patenti in Via IV Novembre 46 a Vicenza - Per informazioni (0444 752226 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00)

Le visite mediche possono essere effettuate a Thiene presso la sede del Distretto 2 ULSS 7 Pedemontana (presso il Centro Sanitario Polifunzionale Via Boldrini, 1) sede distaccata della Commissione Patenti.

Si consiglia di aver cura di effettuare la prenotazione con largo anticipo rispetto alla scadenza della patente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 118/1971 - Legge 295/90

Consente di accedere ai benefici che lo Stato prevede per i cittadini che subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa o, se minori o ultra 65enni, l'incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.

Legge 104/1992

Consente di accedere ai benefici previsti in caso di riconoscimento dello stato di handicap, o handicap grave.

Legge 68/1999

Prevede la possibilità di essere assunti in imprese private ed enti pubblici in base ai posti riservati alle persone a cui è stata riconosciuta un'invalidità civile dal 46%.

Decreto del Presidente della Repubblica, n.495/92 - Appendice 2, Art. 320

Malattie dell'apparato urogenitale. La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.

La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale.

La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 2 THIENE SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

SPORTELLO UNICO PER L'INVALIDITÀ: APERTO AL PUBBLICO

da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Lunedì e Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

INVALIDI CIVILI
0445 389267

PROTESI AUSILI
0445 389354

SPORTELLO INFORMA HANDICAP
0445 389293

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 2 THIENE

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

Percorso Invalidi Civili e Legge 104/92

con nuove disposizioni art.24 Legge 183/2010 collegato al lavoro

PER PERSONE CON PATOLOGIE RENALI

Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell'Invalidità Civile

Rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per compilazione certificato medico telematico
Presentare Domanda all'I.N.P.S. tramite Patronato o Associazioni di Categoria

CONVOCAZIONE A VISITA

Ambulatoriale o Domiciliare

DALL'UFFICIO INVALIDI DELL'ULSS 7 PEDEMONTANA

DOPO LA VISITA DELLA COMMISSIONE DELL'ULSS

la pratica viene trasmessa al **Centro Medico Legale dell'INPS**, che, entro 60 giorni dalla data di ricezione, si pronuncia, o confermando la decisione della Commissione dell'ULSS, o disponendo un'ulteriore visita presso il proprio ambulatorio.

Nel caso di accoglimento positivo della richiesta, l'esito finale verrà inviato al domicilio dell'interessato da parte del Centro Medico Legale dell'INPS.

DIRITTI IN AMBITO LAVORATIVO

PERMESSI LAVORATIVI (ART. 33, LEGGE 104/1992 - E LEGGE 183/2010)

- ✓ per il lavoratore riconosciuto in stato di handicap grave: riduzione di 2 ore giornaliere di lavoro retribuite o 3 giorni al mese di permesso retribuito;
- ✓ **per parenti ed affini fino al 2° grado** che assistono la persona riconosciuta in stato di handicap grave: un permesso retribuito di 3 giorni al mese.

La concessione non spetta in caso di ricovero a tempo pieno. **Eccezionalmente esteso ai parenti di 3° grado** delle persone da assistere nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più vicina al domicilio delle persone da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso. La Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37 prevede la **fruizione contemporanea dei permessi da parte del lavoratore disabile e del proprio familiare convivente.**

Devono essere garantite le seguenti condizioni:

- ✓ il lavoratore con handicap grave che, pur beneficiando dei propri permessi, abbia effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente;
- ✓ nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza;
- ✓ i permessi devono essere utilizzati in modo contemporaneo da parte del disabile e del familiare.

Congedi retribuiti di due anni previsti dall'art. 4 comma 4bis, Legge 53/2000:

- ✓ **ai genitori di figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa o totale** permanente inabilità, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile;
- ✓ **al coniuge lavoratore convivente di una persona con handicap grave;**
ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di handicap grave. La richiesta va rivolta all'INPS tramite Patronati o Associazioni di Categoria.

Per i dipendenti pubblici rivolgersi all'ente di appartenenza.

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO*

Al lavoratore dipendente (pubblico o privato) viene riconosciuto il diritto ad un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari, garantendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. (Legge 53/2000)

*Rivolgersi al proprio datore di lavoro

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Legge 222/1984 erogati dall'INPS - Per informazioni rivolgersi all'INPS di residenza, al servizio personale dell'ente per i dipendenti pubblici.

AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE

Nel caso in cui sia stata riconosciuta un'inabilità superiore al **74%** si può richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di **due mesi di contribuzione figurativa**. Il lavoratore può raggiungere il diritto ad andare in pensione con 5 anni di anticipo.

BENEFICI ECONOMICI

spettanti agli invalidi civili riconosciuti con una percentuale dal 74%

Tipo di Provvidenza	Importo Mensile	Limite di Reddito
Pensione Invalidi Civili al 100%	282,55	16.664,36
Assegno Mensile Invalidi Civili dal 74% al 99%	282,55	4.853,29
Indennità Mensile Frequenza Minori	282,55	4.853,29
Indennità Accompagnamento	516,35	nessuno

PROTESI E AUSILI

Ai soggetti riconosciuti invalidi civili sono concessi protesi e ausili inerenti alle patologie che hanno determinato l'inabilità. È necessaria una prescrizione del Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale da presentare all'Ufficio Protesi e Ausili dell'ULSS. In caso di grave impedimento alla deambulazione viene rilasciato un certificato medico negli ambulatori di Medicina Pubblica, da consegnare al Comune di residenza o ai Consorzi di Polizia Locale per ottenere il **contrassegno per il parcheggio riservato alle persone con disabilità**. La visita va prenotata al call center 0445 633633 o agli sportelli delle sedi distrettuali.

AGEVOLAZIONI FISCALI

È necessario produrre copia riconoscimento Handicap - L.104/92

Agevolazioni settore auto

Nel caso in cui la natura dell'handicap comporti gravi problemi alla deambulazione o deficit capacità motoria.

Ausili e protesi - Detrazione 19%

è prevista la possibilità di **detrarre**, senza che venga applicata la franchigia, in sede di denuncia dei redditi, **il 19%** delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili. È necessario disporre:
della prescrizione del medico curante
della fattura di acquisto.

Ausili e protesi - IVA agevolata

È prevista per alcuni ausili, ad esempio, servo scala.
È necessaria → la prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS.

Sussidi tecnici ed informatici -IVA agevolata al 4% e detrazione del 19%

sono previste per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'auto-sufficienza e l'integrazione delle persone con handicap, per i soggetti con impedite o limitate menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
È necessaria → la prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS.

Per informazioni ed approfondimenti si consiglia di rivolgersi allo Sportello Informa Handicap dell'ULSS 7 Pedemontana - Distretto 2, situato nel Centro Sanitario Poli-funzionale Via Boldrini, 1 Thiene), o all'Agenzia delle Entrate di residenza.

È inoltre possibile consultare la guida alle Agevolazioni Fiscali per i disabili nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**